

Tabella A Portieri con profili professionali A3) / A4) (valori mensili in euro)*		
	Validità 1.1.'20 31.12.'20	Validità 1.1.'21 31.12.'21
Salario conglobato (art. 101)	1.175,04	1.200,04
<i>Indennità supplementari (art. 102):</i>		
- per ogni 10 vani catastali o frazione superiore a 5 (oltre i 50 vani)	0,97	0,97
- per ogni ascensore o montacarichi	2,54	2,54
- per ogni scala oltre la prima	3,24	3,24
- per ogni citofono con centralino interfono (1)	2,19	2,19
- appartamenti destinati esclusivamente ad uso di ufficio, ambulatorio, pensione, ecc. che aggravino notevolmente il lavoro del portiere per ogni appartamento	2,89	2,89
- indennità pulizia scale per ogni piano (2) a partire dal 6° compreso	3,98	3,98
- per pulizia cortili e/o spazi anche a verde e/o piani pilotis e/o porticati ad uso esclusivo dell'immobile, nonché delle aree destinate ad autorimessa condominiale per superfici superiori a mq. 300, ogni 50 mq. o frazione superiore a mq. 25	0,97	0,97
- per pulizia ed innaffiamento spazi a verde (3) per superfici superiori a mq. 100, ogni 50 mq. o frazione superiore a mq. 25	0,97	0,97
- per servizio di esazione (valore percentuale sulle somme riscosse)	0,50%	0,50%
- per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione (4) - (5)	48,34	48,34
- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione (4) - (5)	30,64	30,64
- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gas con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione (4) - (5)	17,55	17,55
- caldaie solo acqua calda (5)	14,15	14,15
- indennità ritiro raccomandate (immobile ad uso prevalente abitativo) per ogni unità immobiliare	0,63	0,63
- indennità ritiro raccomandate (immobile ad uso prevalente non abitativo) per ogni unità immobiliare	0,88	0,88
- indennità ritiro raccomandate e "pacchi" (immobile ad uso prevalente abitativo) per ogni unità immobiliare	1,00	1,00
- indennità ritiro raccomandate e "pacchi" (immobile ad uso prevalente abitativo) per ogni unità immobiliare	1,30	1,30
- Indennità intervento su ascensori in caso di 1 ascensore	3,13	3,13
in caso di 2 ascensori	4,38	4,38
in caso di 3 ascensori	5,64	5,64
in caso di 4 ascensori	6,89	6,89
in caso di 5 o più ascensori	8,14	8,14
- indennità di apertura del portone (solo per portieri con alloggio)	6,26	6,26
- indennità di chiusura del portone (solo per portieri con alloggio)	6,26	6,26
- indennità di reperibilità (solo per portieri con alloggio)	12,52	12,52
- Indennità stabile con più ingressi in caso di 2° ingresso	53,53	53,53
in caso di ulteriori ingressi, per ogni ingresso oltre il 2°	26,76	26,76

*L'aumento previsto dall'1.01.2022 è subordinato al fatto che non venga incrementata, con stessa decorrenza, la contribuzione (pari a 5 euro per tutti i profili) da destinarsi all'assistenza sanitaria integrativa di cui all'art.100, secondo quanto previsto nell'Accordo di rinnovo del 26.11.2019.

(1) L'indennità è dovuta per ogni centralino, indipendentemente dal numero dei tasti che lo compongono ovvero indipendentemente dal numero dei condòmini che usufruiscono dello stesso (Delibera n. 3/00 della C.P.N. in data 29 febbraio 2000 e delibera n. 2/05 della C.P.N. in data 10 ottobre 2005).

(2) Il numero dei piani è calcolato sommando quelli relativi a tutte le scale ad esclusione degli androni e del piano cantine. Delibera n. 1/99 della C.P.N. in data 17 marzo 1999: "Devono essere considerati anche i piani superiori rispetto all'ultimo

piano abitato, in quanto comprendenti terrazzi di copertura o locali tecnici".

(3) Nell'ipotesi di innaffiamento con mezzi elettrici o meccanici gli importi di cui sopra sono ridotti del 50%.

(4) Nel caso di esistenza di due caldaie, installate nello stesso locale, se entrambe funzionanti, i valori di cui sopra sono complessivamente aumentati del 50%.

(5) Nel caso di esistenza di una o più caldaie, anche se in locali diversi, per la sola produzione di acqua calda, quando non sia in funzione la caldaia per il riscaldamento, l'indennità per la conduzione delle medesime è quella indicata in tabella.

Valori convenzionali mensili in euro
per la determinazione del T.F.R. (art. 121, comma 3)

- alloggio	19,34
- energia	1,72
- riscaldamento	1,72

Indennità sostitutive o rimborsi (valori mensili in euro)

da corrispondere in caso di mancato godimento degli elementi di cui alle lettere e), f), g) dell'art. 106:

- alloggio (limitatamente ai sostituti non conviventi: art. 27, comma 1) per ogni vano	11,50
- alloggio (limitatamente al periodo di prova: art. 33, comma 2)	123,31
- energia elettrica (nei valori previsti dagli enti erogatori nella prima fascia)	40 kwh
- riscaldamento (per il periodo di accensione previsto localmente dalla normativa nazionale)	33,96

Indennità "rifiuti" (valori mensili in euro)

da corrispondere per ciascuna unità immobiliare suscettibile di produrre rifiuti (art. 105)

- confezionamento sacchi/bidoni	0,50
- lavatura bidoni	0,50
- movimentazione rifiuti (entro 50 mq.)	1,00
- movimentazione rifiuti (fino isole di raccolta e similari)	1,50

Tabella A-bis Portieri con profili professionali A1) / A2) / A5) (valori mensili in euro)*		
	Validità 1.1.'20 31.12.'20	Validità 1.1.'21 31.12.'21
Salario conglobato (art. 101)	1.072,26	1.095,07
<i>Indennità supplementari (art. 102):</i>		
- per ogni 10 vani catastali o frazione superiore a 5 (oltre i 50 vani)	0,88	0,88
- per ogni ascensore o montacarichi	2,31	2,31
- per ogni scala oltre la prima	2,94	2,94
- per ogni citofono con centralino interfono (1)	1,99	1,99
- appartamenti destinati esclusivamente ad uso di ufficio, ambulatorio, pensione, ecc. che aggravino notevolmente il lavoro del portiere per ogni appartamento	2,63	2,63
- indennità pulizia scale (6) per ogni piano (2) a partire dal 6° compreso	3,98	3,98
- per pulizia cortili e/o spazi anche a verde e/o piani pilotis e/o porticati ad uso esclusivo dell'immobile, nonché delle aree destinate ad autorimessa condominiale (6) per superfici superiori a mq. 300, ogni 50 mq. o frazione superiore a mq. 25	0,97	0,97
- per pulizia ed innaffiamento spazi a verde (3) – (6) per superfici superiori a mq. 100, ogni 50 mq. o frazione superiore a mq. 25	0,97	0,97
- per servizio di esazione (valore percentuale sulle somme riscosse)	0,50%	0,50%
- per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione (4) - (5)	48,34	48,34
- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione (4) - (5)	30,64	30,64
- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gas con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione (4) - (5)	17,55	17,55
- caldaie solo acqua calda (5)	14,15	14,15
- indennità ritiro raccomandate (immobile ad uso prevalente abitativo) per ogni unità immobiliare	0,63	0,63
- indennità ritiro raccomandate (immobile ad uso prevalente non abitativo) per ogni unità immobiliare	0,88	0,88
- indennità ritiro raccomandate e "pacchi" (immobile ad uso prevalente abitativo) per ogni unità immobiliare	1,00	1,00
- indennità ritiro raccomandate e "pacchi" (immobile ad uso prevalente non abitativo) per ogni unità immobiliare	1,30	1,30
- Indennità intervento su ascensori in caso di 1 ascensore	3,13	3,13
in caso di 2 ascensori	4,38	4,38
in caso di 3 ascensori	5,64	5,64
in caso di 4 ascensori	6,89	6,89
in caso di 5 o più ascensori	8,14	8,14
- indennità di apertura del portone (solo per portieri con alloggio)	6,26	6,26
- indennità di chiusura del portone (solo per portieri con alloggio)	6,26	6,26
- indennità di reperibilità (solo per portieri con alloggio)	12,52	12,52
- Indennità stabile con più ingressi in caso di 2° ingresso	48,19	48,19
in caso di ulteriori ingressi, per ogni ingresso oltre il 2°	24,09	24,09

*L'aumento previsto dall'1.01.2022 è subordinato al fatto che non venga incrementata, con stessa decorrenza, la contribuzione (pari a 5 euro per tutti i profili) da destinarsi all'assistenza sanitaria integrativa di cui all'art.100, secondo quanto previsto nell'Accordo di rinnovo del 26.11.2019.

(1) L'indennità è dovuta per ogni centralino, indipendentemente dal numero dei tasti che lo compongono ovvero indipendentemente dal numero dei condòmini che usufruiscono dello stesso (Delibera n. 3/00 della C.P.N. in data 29 febbraio 2000 e delibera n. 2/05 della C.P.N. in data 10 ottobre 2005).

(2) Il numero dei piani è calcolato sommando quelli relativi a tutte le scale ad esclusione degli androni e del piano cantine. Delibera n. 1/99 della C.P.N. in data 17 marzo 1999: "Devono essere considerati anche i piani superiori rispetto all'ultimo piano abitato, in quanto comprendenti terrazzi di copertura o locali tecnici".

- (3) Nell'ipotesi di innaffiamento con mezzi elettrici o meccanici gli importi di cui sopra sono ridotti del 50%.
- (4) Nel caso di esistenza di due caldaie, installate nello stesso locale, se entrambe funzionanti, i valori di cui sopra sono complessivamente aumentati del 50%.
- (5) Nel caso di esistenza di una o più caldaie, anche se in locali diversi, per la sola produzione di acqua calda, quando non sia in funzione la caldaia per il riscaldamento, l'indennità per la conduzione delle medesime è quella indicata in tabella.
- (6) Questa indennità compete ai soli portieri A5), qualora agli stessi venga affidato il relativo servizio.

Valori convenzionali mensili in euro
per la determinazione del T.F.R. (art. 121, comma 3)

- alloggio	19,34
- energia	1,72
- riscaldamento	1,72

Indennità sostitutive o rimborsi (valori mensili in euro)

da corrispondere in caso di mancato godimento degli elementi di cui alle lettere e), f), g) dell'art. 106:

- alloggio (limitatamente ai sostituti non conviventi: art. 27, comma 1) per ogni vano	11,50
- alloggio (limitatamente al periodo di prova: art. 33, comma 2)	123,31
- energia elettrica (nei valori previsti dagli enti erogatori nella prima fascia)	40 kwh
- riscaldamento (per il periodo di accensione previsto localmente dalla normativa nazionale)	33,96

Nota a verbale

Ai lavoratori inquadrati nel profilo professionale A5) dal 1° gennaio 2000 sono mantenute *ad personam* eventuali condizioni di miglior favore acquisite in relazione a precedente inquadramento alla lettera E dell'art. 3 del C.C.N.L. 12 maggio 1995 e precedenti.

Indennità "rifiuti" (valori mensili in euro)

da corrispondere per ciascuna unità immobiliare suscettibile di produrre rifiuti (art. 105)

- confezionamento ed eventuale pulitura sacchi/bidoni	0,50
- lavatura bidoni	050
- movimentazione rifiuti (entro 50 mq.)	1,00
- movimentazione rifiuti (fino isole di raccolta e similari)	1,50

Tabella A-ter		
Portieri con profili professionali A6) / A7)		
(valori mensili in euro)*		
	Validità 1.1.'20 31.12.'20	Validità 1.1.'21 31.12.'21
Salario conglobato (art. 101)	1.123,58	1.147,49
<i>Indennità supplementari (art. 102):</i>		
- per ogni 10 vani catastali o frazione superiore a 5 (oltre i 50 vani)	0,93	0,93
- per ogni ascensore o montacarichi	2,43	2,43
- per ogni scala oltre la prima	3,10	3,10
- per ogni citofono con centralino interfono (1)	2,10	2,10
- appartamenti destinati esclusivamente ad uso di ufficio, ambulatorio, pensione, ecc. che aggravino notevolmente il lavoro del portiere per ogni appartamento	2,77	2,77
- indennità pulizia scale per ogni piano (2) a partire dal 6° compreso	-	-
- per pulizia cortili e/o spazi anche a verde e/o piani pilotis e/o porticati ad uso esclusivo dell'immobile, nonché delle aree destinate ad autorimessa condominiale per superfici superiori a mq. 300, ogni 50 mq. o frazione superiore a mq. 25	-	-
- per pulizia ed innaffiamento spazi a verde (3) per superfici superiori a mq. 100, ogni 50 mq. o frazione superiore a mq. 25	-	-
- per servizio di esazione (valore percentuale sulle somme riscosse)	0,50%	0,50%
- per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione (4) - (5)	-	-
- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione (4) - (5)	-	-
- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gas con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione (4) - (5)	-	-
- caldaie solo acqua calda (5)	-	-
- indennità ritiro raccomandate (immobile ad uso prevalente abitativo) per ogni unità immobiliare	0,63	0,63
- indennità ritiro raccomandate (immobile ad uso prevalente non abitativo) per ogni unità immobiliare	0,88	0,88
- indennità ritiro raccomandate e "pacchi" (immobile ad uso prevalente abitativo) per ogni unità immobiliare	1,00	1,00
- indennità ritiro raccomandate e "pacchi" (immobile ad uso prevalente non abitativo) per ogni unità immobiliare	1,30	1,30
- Indennità intervento su ascensori in caso di 1 ascensore	-	-
in caso di 2 ascensori	-	-
in caso di 3 ascensori	-	-
in caso di 4 ascensori	-	-
in caso di 5 o più ascensori	-	-
- indennità di apertura del portone (solo per portieri con alloggio)	6,26	6,26
- indennità di chiusura del portone (solo per portieri con alloggio)	6,26	6,26
- indennità di reperibilità (solo per portieri con alloggio)	12,52	12,52
- Indennità stabile con più ingressi in caso di 2° ingresso	51,04	51,04
in caso di ulteriori ingressi, per ogni ingresso oltre il 2°	25,52	25,52

*L'aumento previsto dall'1.01.2022 è subordinato al fatto che non venga incrementata, con stessa decorrenza, la contribuzione (pari a 5 euro per tutti i profili) da destinarsi all'assistenza sanitaria integrativa di cui all'art.100, secondo quanto previsto nell'Accordo di rinnovo del 26.11.2019.

(1) L'indennità è dovuta per ogni centralino, indipendentemente dal numero dei tasti che lo compongono ovvero indipendentemente dal numero dei condòmini che usufruiscono dello stesso (Delibera n. 3/00 della C.P.N. in data 29 febbraio 2000 e delibera n. 2/05 della C.P.N. in data 10 ottobre 2005).

(2) Il numero dei piani è calcolato sommando quelli relativi a tutte le scale ad esclusione degli androni e del piano cantine. Delibera n. 1/99 della C.P.N. in data 17 marzo 1999: "Devono essere considerati anche i piani superiori rispetto all'ultimo piano abitato, in quanto comprendenti terrazzi di copertura o locali tecnici".

(3) Nell'ipotesi di innaffiamento con mezzi elettrici o meccanici gli importi di cui sopra sono ridotti del 50%.

(4) Nel caso di esistenza di due caldaie, installate nello stesso locale, se entrambe funzionanti, i valori di cui sopra sono complessivamente aumentati del 50%.

(5) Nel caso di esistenza di una o più caldaie, anche se in locali diversi, per la sola produzione di acqua calda, quando non sia in funzione la caldaia per il riscaldamento, l'indennità per la conduzione delle medesime è quella indicata in tabella.

Valori convenzionali mensili in euro
per la determinazione del T.F.R. (art. 121, comma 3)

- alloggio	19,34
- energia	1,72
- riscaldamento	1,72

Indennità sostitutive o rimborsi (valori mensili in euro)

da corrispondere in caso di mancato godimento degli elementi di cui alle lettere e), f), g) dell'art. 106

- alloggio (limitatamente ai sostituti non conviventi: art. 27, comma 1) per ogni vano	11,50
- alloggio (limitatamente al periodo di prova: art. 33, comma 2)	123,31
- energia elettrica (nei valori previsti dagli enti erogatori nella prima fascia)	40 kwh
- riscaldamento (per il periodo di accensione previsto localmente dalla normativa nazionale)	33,96

Indennità "rifiuti" (valori mensili in euro)

da corrispondere per ciascuna unità immobiliare suscettibile di produrre rifiuti (art. 105)

- confezionamento ed eventuale pulitura sacchi/bidoni	0,50
- lavatura bidoni	0,50
- movimentazione rifiuti (entro 50 mq.)	1,00
- movimentazione rifiuti (fino isole di raccolta e similari)	1,50

Tabella A-quater Portieri con profili professionali A8) / A9) (valori mensili in euro)*		
	Validità 1.1.'20 31.12.'20	Validità 1.1.'21 31.12.'21
Salario conglobato (art. 101)	1.176,91	1.201,95
<i>Indennità supplementari (art. 102):</i>		
- per ogni 10 vani catastali o frazione superiore a 5 (oltre i 50 vani)	0,96	0,96
- per ogni ascensore o montacarichi	2,54	2,54
- per ogni scala oltre la prima	3,24	3,24
- per ogni citofono con centralino interfono (1)	2,19	2,19
- appartamenti destinati esclusivamente ad uso di ufficio, ambulatorio, pensione, ecc. che aggravino notevolmente il lavoro del portiere per ogni appartamento	2,89	2,89
- indennità pulizia scale per ogni piano (2) a partire dal 6° compreso	-	-
- per pulizia cortili e/o spazi anche a verde e/o piani pilotis e/o porticati ad uso esclusivo dell'immobile, nonché delle aree destinate ad autorimessa condominiale per superfici superiori a mq. 300, ogni 50 mq. o frazione superiore a mq. 25	-	-
- per pulizia ed innaffiamento spazi a verde (3) per superfici superiori a mq. 100, ogni 50 mq. o frazione superiore a mq. 25	-	-
- per servizio di esazione (valore percentuale sulle somme riscosse)	0,50%	0,50%
- per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione (4) - (5)	48,29	48,29
- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione (4) - (5)	30,61	30,61
- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gas con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione (4) - (5)	17,53	17,53
- caldaie solo acqua calda (5)	14,15	14,15
- indennità ritiro raccomandate (immobile ad uso prevalente abitativo) per ogni unità immobiliare	0,63	0,63
- indennità ritiro raccomandate (immobile ad uso prevalente non abitativo) per ogni unità immobiliare	0,88	0,88
- indennità ritiro raccomandate e "pacchi" (immobile ad uso prevalente abitativo) per ogni unità immobiliare	1,00	1,00
- indennità ritiro raccomandate e "pacchi" (immobile ad uso prevalente non abitativo) per ogni unità immobiliare	1,30	1,30
- Indennità intervento su ascensori in caso di 1 ascensore	3,13	3,13
in caso di 2 ascensori	4,38	4,38
in caso di 3 ascensori	5,64	5,64
in caso di 4 ascensori	6,89	6,89
in caso di 5 o più ascensori	8,14	8,14
- indennità di apertura del portone (solo per portieri con alloggio)	6,26	6,26
- indennità di chiusura del portone (solo per portieri con alloggio)	6,26	6,26
- indennità di reperibilità (solo per portieri con alloggio)	12,52	12,52
- Indennità stabile con più ingressi in caso di 2° ingresso	53,90	53,90
in caso di ulteriori ingressi, per ogni ingresso oltre il 2°	26,95	26,95

*L'aumento previsto dall'1.01.2022 è subordinato al fatto che non venga incrementata, con stessa decorrenza, la contribuzione (pari a 5 euro per tutti i profili) da destinarsi all'assistenza sanitaria integrativa di cui all'art.100, secondo quanto previsto nell'Accordo di rinnovo del 26.11.2019.

(1) L'indennità è dovuta per ogni centralino, indipendentemente dal numero dei tasti che lo compongono ovvero indipendentemente dal numero dei condòmini che usufruiscono dello stesso (Delibera n. 3/00 della C.P.N. in data 29 febbraio 2000 e delibera n. 2/05 della C.P.N. in data 10 ottobre 2005).

(2) Il numero dei piani è calcolato sommando quelli relativi a tutte le scale ad esclusione degli androni e del piano cantine. Delibera n. 1/99 della C.P.N. in data 17 marzo 1999: "Devono essere considerati anche i piani superiori rispetto all'ultimo piano abitato, in quanto comprendenti terrazzi di copertura o locali tecnici".

(3) Nell'ipotesi di innaffiamento con mezzi elettrici o meccanici gli importi di cui sopra sono ridotti del 50%.

(4) Nel caso di esistenza di due caldaie, installate nello stesso locale, se entrambe funzionanti, i valori di cui sopra sono complessivamente aumentati del 50%.

(5) Nel caso di esistenza di una o più caldaie, anche se in locali diversi, per la sola produzione di acqua calda, quando non sia in funzione la caldaia per il riscaldamento, l'indennità per la conduzione delle medesime è quella indicata in tabella.

Valori convenzionali mensili in euro

per la determinazione del T.F.R. (art. 121, comma 3)

- alloggio	19,34
- energia	1,72
- riscaldamento	1,72

Indennità sostitutive o rimborsi (valori mensili in euro)

da corrispondere in caso di mancato godimento degli elementi di cui alle lettere e), f), g) dell'art. 106:

- alloggio (limitatamente ai sostituti non conviventi: art. 27, comma 1) per ogni vano	11,50
- alloggio (limitatamente al periodo di prova: art. 33, comma 2)	123,31
- energia elettrica (nei valori previsti dagli enti erogatori nella prima fascia)	40 kwh
- riscaldamento (per il periodo di accensione previsto localmente dalla normativa nazionale)	33,96

Indennità "rifiuti" (valori mensili in euro)

da corrispondere per ciascuna unità immobiliare suscettibile di produrre rifiuti (art. 105)

- confezionamento ed eventuale pulitura sacchi/bidoni	0,50
- lavatura bidoni	0,50
- movimentazione rifiuti (entro 50 mq.)	1,00
- movimentazione rifiuti (fino isole di raccolta e similari)	1,50

Tabella B					
Lavoratori con profili professionali B)					
<i>(Valori mensili in euro)*</i>					
Validità 1.1.'20 – 31.12.'20	B1)	B2)	B3)	B4)	B5)
Salario conglobato (art. 109)	1.313,16	1.248,44	1.246,29	1.160,35	1.093,08
Validità 1.1.'21 – 31.12.'21					
Salario conglobato (art. 109)	1.341,10	1.275,00	1.272,81	1.185,04	1.116,34

*L'aumento previsto dall'1.01.2022 è subordinato al fatto che non venga incrementata, con stessa decorrenza, la contribuzione (pari a 5 euro per tutti i profili) da destinarsi all'assistenza sanitaria integrativa di cui all'art.100, secondo quanto previsto nell'Accordo di rinnovo del 26.11.2019.

Nota

Per il calcolo della retribuzione gli importi di cui sopra saranno riportati al valore orario, utilizzando il coefficiente 173, di cui all'art. 104, comma 3, e moltiplicati per le ore da retribuire. I valori orari sono quelli indicati nella tabella sottostante.

Tabella B					
Lavoratori con profili professionali B)					
<i>(Valori orari in euro)*</i>					
Validità 1.1.'20 – 31.12.'20	B1)	B2)	B3)	B4)	B5)
Salario conglobato (art. 109)	7,591	7,216	7,204	6,707	6,318
Validità 1.1.'21 – 31.12.'21					
Salario conglobato (art. 109)	7,752	7,370	7,357	6,850	6,453

Indennità “rifiuti” (valori mensili in euro)

da corrispondere per ciascuna unità immobiliare suscettibile di produrre rifiuti (art. 105)

- confezionamento ed eventuale pulitura sacchi/bidoni	0,50
- lavatura bidoni	0,50
- movimentazione rifiuti (entro 50 mq.)	1,00
- movimentazione rifiuti (fino isole di raccolta e similari)	1,50

Tabella C Lavoratori con profili professionali C) <i>(Valori mensili in euro)*</i>					
Validità 1.1.'20 – 31.12.'20	C1)	C2)	C3)	C4)	C4) 1° Impiego (per i primi 12 mesi)
Salario conglobato (art. 110)	1.932,94	1.772,56	1.552,46	1.307,54	1.115,56
Validità 1.1.'21 – 31.12.'21					
Salario conglobato (art. 110)	1.974,07	1.810,28	1.585,49	1.335,36	1.139,30

*L'aumento previsto dall'1.01.2022 è subordinato al fatto che non venga incrementata, con stessa decorrenza, la contribuzione (pari a 5 euro per tutti i profili) da destinarsi all'assistenza sanitaria integrativa di cui all'art.100, secondo quanto previsto nell'Accordo di rinnovo del 26.11.2019.

Note

Ai sensi dell'art. 30, per il livello C1), al salario conglobato si aggiunge, a decorrere dall'1.1.'00 o, se successiva, dalla data di attribuzione della categoria di Quadro da parte del datore di lavoro, un'indennità di funzione di € 155,00 lordi per 13 mensilità, assorbibili da indennità similari, da eventuali superminimi individuali nonché da elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento.

Le retribuzioni indicate alla colonna C4) -1° impiego, sono dovute all'impiegato d'ordine di 1° impiego, per un periodo massimo di 12 mesi di effettivo servizio.

Tabella D				
Lavoratori con profili professionali D)				
<i>(Valori mensili in euro)*</i>				
Validità 1.1.'20 –31.12.'20	D1)	D2)	D3)	D4)
Salario conglobato (art. 111)	1.244,69	1.243,55	1.243,55	1.243,55
Validità 1.1.'21 –31.12.'21				
Salario conglobato (art. 111)	1.271,17	1.270,01	1.270,01	1.270,01
Indennità D1) art.102, comma 2	58,64	//	//	//

*L'aumento previsto dall'1.01.2022 è subordinato al fatto che non venga incrementata, con pari decorrenza, la contribuzione (pari a 5 euro per tutti i profili) da destinarsi all'assistenza sanitaria integrativa di cui all'art.100, secondo quanto previsto nell'Accordo di rinnovo del 26.11.2019.

Nota

Per il calcolo della retribuzione dei profili D2) e D4) gli importi di cui sopra saranno riportati al valore orario, utilizzando il coefficiente 173, di cui all'art. 104, comma 3, e moltiplicati per le ore da retribuire. I valori orari sono quelli indicati nella tabella sottostante.

Tabella D					
Lavoratori con profili professionali D2 e D4)					
<i>(Valori orari in euro)</i>					
Validità 1.1.'20 – 31.12.'20	D2)	D4)			
Salario conglobato (art. 111)	7,188	7,188			
Validità 1.1.'21 – 31.12.'21					
Salario conglobato (art. 111)	7,341	7,341			

Indennità “rifiuti” solo per cat. D3) (valori mensili in euro)

da corrispondere per ciascuna unità immobiliare suscettibile di produrre rifiuti (art. 105)

- confezionamento sacchi/bidoni	0,50
- lavatura bidoni	0,50
- movimentazione rifiuti (entro 50 mq.)	1,00
- movimentazione rifiuti (fino isole di raccolta e similari)	1,50